



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE
AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI
“CHIOSCHI”.**

REGOLAMENTO

Testo Approvato con Indirizzo di G.C. del 28 Dicembre 2016 P.G. N.147665

Testo approvato con deliberazione di C.C. n.del.....

Esecutivo dal.....

INDICE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'	<i>Pag. 3</i>
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI CHIOSCO	<i>Pag. 3</i>
ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DEL CHIOSCO	<i>Pag. 3</i>
Art. 3A Chioschi esistenti	<i>Pag. 3</i>
Art. 3B Nuovi Chioschi	<i>Pag. 4</i>
ARTICOLO 4 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER L' INSTALLAZIONE CHIOSCHI	<i>Pag. 5</i>
ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO O MODIFICA STRUTTURALE DI CHIOSCHI	<i>Pag. 7</i>
ARTICOLO 6 - SUBINGRESSI	<i>Pag. 8</i>
ARTICOLO 7 - ELEMENTI ED ARREDI ESTERNI AL CHIOSCO	<i>Pag. 8</i>
ARTICOLO 8 - NORME TRANSITORIE	<i>Pag. 9</i>
ARTICOLO 9 - SANZIONI	<i>Pag. 10</i>
ARTICOLO 10 - DIFFIDA-ESECUZIONE D'UFFICIO	<i>Pag. 10</i>

ART.1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le concessioni delle aree e le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi nel Comune di Ferrara, nonché la procedura per l'installazione.
2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi insistenti su aree pubbliche così come definite all'art. 1 del Regolamento COSAP. I chioschi insistenti su suolo privato, seguiranno le norme e procedure previste dalla normativa in materia edilizia per le nuove costruzioni.
3. Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui all'art. 3, dovrà possedere caratteristiche dimensionali e formali compatibili con quanto indicato nelle presenti norme e adeguarsi alle dimensioni ed alle caratteristiche dello spazio disponibile per l'inserimento.
4. Le superfici di suolo pubblico occupate, dovranno essere riconsegnate all'Amministrazione comunale proprietaria nelle stesse condizioni in cui sono state assegnate in precedenza.
5. Qualora si rendesse necessario eseguire interventi di manutenzione alle reti e impianti in dotazione al manufatto (chiosco) che comportino l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, gli assegnatari (gestori) delle aree dovranno rivolgere apposita domanda presso l'Ufficio scavi del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico del Comune di Ferrara al fine di ottenere la prescritta autorizzazione con le relative prescrizioni tecniche.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI CHIOSCO

1. Ai fini e per gli effetti della presente disciplina, per chiosco si intende un manufatto isolato, di dimensioni contenute entro i limiti di cui all'art. 3, generalmente prefabbricato, strutturalmente durevole, di norma concepito per l'esercizio delle attività economiche: "vendita-somministrazione-artigianato" di generi diversi, posato su suolo pubblico previo rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico in base al regolamento COSAP.
2. Il Comune può inoltre, anche affidare a soggetti terzi, attraverso la costituzione del diritto di superficie, alcune aree pubbliche comunali per le quali per la loro particolare dislocazione, conformazione non si ravvisi più la strumentalità ai fini pubblici. In tali particolari casi, la costituzione del diritto di superficie, trattandosi di diritto reale limitato, verrà effettuata, previa sdemanializzazione delle aree, attraverso l'esperimento di una procedura aperta e comunque in conformità alle procedure previste nel vigente Regolamento delle alienazioni degli immobili comunali. La concessione del diritto di superficie potrà prevedere il pagamento (in contanti o rateale) del relativo corrispettivo e non potrà eccedere la durata di anni 20.
"Per le aree con strutture già esistenti, qualora rientrano nelle tipologie sopra indicate, il Comune potrà cedere la proprietà superficiaria con le stesse modalità sopradescritte."

ART.3 - CARATTERISTICHE DEL CHIOSCO

Art. 3A. chioschi esistenti

1. I chioschi esistenti e concessionati, saranno inseriti nel bando come previsto dalla Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) e dalla conseguente disciplina regionale (*Delibera Giunta della Regione Emilia Romagna 28-11-2016, P.N. 2057/2016-*

GPG/2016/2330 e s.m.i.), e potranno mantenere le superfici esistenti anche se maggiori di quelle previste per i nuovi chioschi. A tal fine dovrà essere presentata apposita autocertificazione da parte del richiedente o dichiarazione asseverata da parte del professionista incaricato, attestante la corrispondenza tra il chiosco esistente e la situazione legittima concessa, in caso di difformità sarà necessario produrre da parte del richiedente tutta la documentazione necessaria, al fine di poter valutare/regolarizzare l'iter autorizzativo.

2. E' consentito, previa specifica ulteriore concessione di suolo pubblico, l'utilizzo di un'area di pertinenza in adiacenza, a servizio del chiosco per una superficie massima di 30 mq. sulla quale collocare tavoli, sgabelli, panche ed altri con le caratteristiche previste all'art. 7, lett. b – ultimo comma, del presente Regolamento. L'area utilizzata deve essere attigua al chiosco, non deve interferire con i percorsi pedonali e ciclabili e la attigua viabilità.

3. All'esterno delle strutture è vietata l'installazione di bacheche, insegne pubblicitarie, frigoriferi, distributori di bevande, distributori di bibite sponsorizzati, similari, nonché il deposito di materiali di servizio all'attività.

4. E' sempre vietato l'utilizzo del sottosuolo (inteso come vano interrato).

Art. 3B. nuovi CHIOSCHI

1. I nuovi chioschi non possono superare l'altezza massima di ml. 4,00 in colmo e non possono eccedere la superficie massima di 30 metri quadrati (misurata all'esterno della struttura), la linea di gronda non dovrà essere inferiore a 2,20 dal suolo al fine di non interferire con il transito di pedoni/cicli. Le tipologie, la forma le dimensioni, dei chioschi sono collegate e vincolate alla zona nella quale si collocano e per ciascuna zona si rimanda alle "*specifiche tecniche*" indicate dagli uffici, dalla CQAP e dalla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara*.

2. La superficie massima di cui al comma precedente può superare il limite di 30 metri quadrati, solo nel caso di realizzazione di WC accessibili al pubblico, con oneri di manutenzione e di pulizia a carico del titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico e, fino al massimo di 2,5 metri quadrati per wc normali e 5 metri quadrati per wc per disabili. Nelle attività di somministrazione alimenti e bevande è obbligatoria la presenza di wc accessibile ai disabili, preferibilmente con ingresso dall'esterno. Gli accessi eventuali alla struttura (ed agli stessi wc se previsti con accesso diretto dall'esterno) dovranno avvenire esclusivamente, ove possibile, dai tre lati non prospettanti il percorso pedonale o ciclo/pedonale adiacente che dovrà essere garantito libero.

Non potranno essere realizzate aperture di porte o finestre verso l'esterno della struttura medesima che invadano pericolosamente il percorso pedonale o ciclo/pedonale attiguo.

3. Gli armadi di servizio per i quadri ed i contatori delle utenze, gli impianti di riscaldamento/raffrescamento, devono rientrare nella superficie di cui al comma 2 ed essere armonicamente inseriti nel manufatto.

4. I nuovi chioschi per la produzione/vendita/somministrazione di alimenti e bevande, devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti, per la specifica tipologia, dal Regolamento di Igiene Vigente del Comune di Ferrara.

5. Compatibilmente con le caratteristiche del luogo, le necessità viabilistiche, di arredo urbano, di sanità e di tutela del verde della zona in cui viene collocato il chiosco, può essere autorizzata una superficie esterna per la somministrazione (distesa tavoli): tale concessione di area può comportare un aumento delle superficie coperta, ma non del volume, con strutture leggere ed aperte su almeno uno dei lati, (come da Regolamento COSAP inerente le distese). In tali casi la superficie coperta concedibile, per la chiusura con strutture leggere, potrà arrivare fino ad un massimo del 100% della superficie concessa per il chiosco.

6. All'esterno delle strutture è vietata l'installazione di bacheche, insegne pubblicitarie, frigoriferi, distributori di bevande, distributori di bibite sponsorizzati, similari, nonché il deposito di materiali di servizio all'attività.

7. E' sempre vietato l'utilizzo del sottosuolo (inteso come vano interrato, sotto al livello di campagna).

8. Per il loro posizionamento e le distanze dai fabbricati, si dovrà valutare il contesto dove vengono posizionati e le normative previste dal C.d.S. vigente.

9. Il Comune di Ferrara si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali alternative al modello e dimensione di cui al comma 2 per "ambiti" di particolare valore ambientale, paesaggistico, urbanistico, viabilistico, storico-artistico.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER L'ISTALLAZIONE CHIOSCHI

1. L'assegnazione delle aree di proprietà comunale, destinate all'installazione di chioschi, deve avvenire previo esperimento di procedura concorsuale, in seguito alla quale verrà compilata una graduatoria di assegnazione sulla base dei criteri indicati, in prima applicazione, con il relativo bando che verrà pubblicato secondo i criteri di selezione ed i relativi punteggi di priorità, definiti con la direttiva della Giunta della Regione Emilia Romagna.

2. I criteri da applicare in sede di valutazione delle istanze sono quelli indicati dalla Delibera G.R. Emilia Romagna n. 2057/2016 del 28-11-2016; qualora i bandi riguardino l'assegnazione di nuove aree il Comune può integrare i criteri regionali tenendo presente in particolare: la qualità dell'offerta, la tipologia del servizio fornito, la presentazione di progetti innovativi anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica.

3. la graduatoria risultante da tale procedura concorsuale avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data di approvazione. Alla scadenza del periodo di validità della graduatoria si provvederà ad emettere un nuovo bando per l'assegnazione delle eventuali postazioni che si renderanno disponibili.

4. le concessioni hanno durata massima di anni 12 (dodici);

5. l'assegnazione dell'area per il chiosco, dà diritto al mantenimento della concessione d'uso per anni 12, fatto salvo il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- retrocessione della concessione d'uso per rinuncia da parte del concessionario;
- revoca o decadenza della concessione per motivi di pubblica utilità o inadempienza del concessionario.

La decadenza dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, oltre che per le cause previste nel regolamento COSAP avviene qualora si accerti:

- (a) *l'omessa manutenzione del chiosco che comporti uno stato di degrado con pericolo per la pubblica incolumità.*
- (b) *l'uso improprio e/o difforme della struttura rispetto a quello autorizzato;*
- (c) *il non utilizzo da oltre 12 mesi senza averne preventivamente ottenuto l'autorizzazione dal Comune;*
- (d) *il trasferimento della proprietà, senza che questo venga comunicato preventivamente agli uffici comunali.*

5-bis. l'autorizzazione unica all'installazione del manufatto è vincolata al luogo del rilascio e non sono consentiti "trasferimenti " in altra zona;

5-ter. La ricollocazione di chioschi già autorizzati è consentita qualora ricorrano situazioni non altrimenti risolvibili di interesse pubblico, in particolare qualora tale rilocalizzazione debba avvenire per motivi di circolazione stradale, urbanistica, di tutela del patrimonio, di igiene pubblica, di pubblica sicurezza, oltreché per cause di forza maggiore debitamente documentate e sempre nell'ambito della stessa zona.

5-quater. Solamente nel caso si verificasse la necessità imprescindibile di intervenire su suolo pubblico per cause di forza maggiore o pubblico interesse prevalente, con opere di manutenzione straordinaria, l'Amministrazione potrà imporre la rimozione temporanea del chiosco a cura e spese del concessionario;

6. In caso di decadenza o revoca per motivi di cui al presente regolamento o rinuncia del concessionario, il Comune potrà procedere al rilascio di nuova concessione seguendo l'ordine delle graduatorie in vigore, oppure procedendo all'espletamento di una nuova procedura concorsuale sulla base di appositi criteri, nel caso in cui le graduatorie siano scadute e/o esaurite le richieste.

7. Per quanto riguarda l'assegnazione, in prima applicazione, di aree con chioschi esistenti, alla scadenza della concessione ed in tutti i casi di rinuncia dell'area, decadenza o revoca della concessione (anni 12), il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese, entro 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi dall'evento, allo smantellamento delle strutture realizzate sull'area e successivo smaltimento del materiale di risulta, secondo le normative vigenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi salvo diversa decisione dell'Amministrazione. Nel caso di inadempienza il manufatto accede direttamente nella proprietà comunale, e se verificata la necessità della sua rimozione, il Comune interverrà in via surrogatoria, per lo smaltimento del chiosco, ed avvierà le procedure di legge per recuperare le spese e per l'eventuale risarcimento del danno dall'ex concessionario.

8. Sulle nuove aree, concesse per l'installazione del chiosco, il manufatto che si andrà ad installare, allo scadere della concessione (anni 12) ed in tutti i casi di rinuncia dell'area, decadenza o revoca della concessione, il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese, entro 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi dall'evento, allo smantellamento delle strutture realizzate sull'area e successivo smaltimento del materiale di risulta, secondo le normative vigenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi salvo diversa decisione dell'Amministrazione. Nel caso di inadempienza il manufatto accede direttamente nella proprietà comunale, e se verificata la necessità della sua rimozione, il Comune interverrà in via surrogatoria, per lo smaltimento del chiosco, ed avvierà le procedure di legge per recuperare le spese e per l'eventuale risarcimento del danno dall'ex concessionario.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO O MODIFICA STRUTTURALE DI CHIOSCHI

1. La costruzione/ampliamento/modifica dei chioschi è soggetta al rilascio di autorizzazione UNICA ai sensi del DPR 160/10 art. 7 da richiedersi a cura dell'assegnatario dell'area, ferma restando la proprietà del Comune di Ferrara del terreno e del futuro manufatto (allo scadere della concessione di suolo).

2. La richiesta di Autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata al SUAP e deve contenere almeno:

- richiesta di permesso a costruire
- richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque o richiesta di AUA (nei casi previsti dalla legge) – se necessaria
- richiesta di parere igienico edilizio qualora l'attività che verrà svolta nel chiosco sia inerente la manipolazione di alimenti.
- documentazione necessaria per la valutazione da parte degli uffici comunali competenti alla mobilità e al verde pubblico.

3. Ai fini di cui sopra la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione di minima:

A) progetto in *duplice copia*, di norma in scala 1:50, con le caratteristiche della struttura;

- con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata;
- con l'indicazione della disciplina di sosta o gli eventuali divieti di circolazione sull'area su cui il chiosco viene ad interferire;
- con l'indicazione dell'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai;
- con planimetria dell'area (estratto PSC in scala 1:50000) ed illustrazione in scala 1:200 dell'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante).

B) Relazione Tecnica in duplice copia;

C) Fotografie a colori in duplice copia (formato minimo 10x15) del luogo interessato dall'inserimento proposto;

*** Tramite idonea modulistica verranno indicati eventuali ulteriori documenti necessari all'istruttoria;**

4. Il SUAP istruisce la domanda acquisendo tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie all'attivazione, compresa la richiesta prevista dal D.Lgs n.42/04 e s.m.i. alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, qualora la richiesta riguardi un'area vincolata.

5. Ogni modifica alla struttura esistente è soggetta al rilascio di nuova autorizzazione da parte del SUAP che acquisirà i relativi pareri dei vari Servizi comunali (verde, viabilità, qualità edilizia ecc.).

6. La qualità architettonica dei manufatti, deve essere ispirata ai principi di proporzionalità, qualità dei materiali, decoro e diventare occasione per la riqualificazione del luogo dove vengono collocati.

ART. 6 - SUBINGRESSI

1. Durante il periodo di assegnazione (quindi durante la concessione dell'area) è sempre possibile qualsiasi subingresso nell'azienda-società ma questo deve essere preventivamente comunicato al Comune di Ferrara, affinché gli uffici preposti possano rendere edotto l'interessato delle normative vigenti in materia. Il sub ingresso, in ogni caso, non potrà costituire futuro diritto alla prosecuzione dell'attività per il subentrante al termine del periodo di assegnazione.

ART. 7 - ELEMENTI ED ARREDI ESTERNI AL CHIOSCO

1. Le attrezzature e gli arredi devono essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni:

a) Arredi esterni per la somministrazione

La collocazione di tavoli, tavolini, sedie, sgabelli e panchine esterne all'area concessa per la collocazione del chiosco, è assoggettata ad ulteriore concessione di suolo pubblico e dovrà essere adeguata e armonizzarsi al resto degli arredi e al contesto in cui si collocheranno senza interferire con gli attigui percorsi pubblici. Le scritte pubblicitarie sugli arredi e sulla struttura dei chioschi non saranno autorizzate in aree di particolare pregio.

b) Tipologie di strutture

Sono previste n.3 (tre) diverse tipologie di strutture per l'attività esterna al chiosco per la somministrazione:

a1 – Ombrelloni;

a2 – Tende;

a3 – Gazebi.

Dovranno essere seguite le "linee Guida Distese/Dehors" inserite nel Regolamento Comunale per le occupazioni suolo pubblico, prevedendo la possibilità inoltre di collocare in aderenza al chiosco, strutture leggere aperte su almeno uno dei lati (Art.3B. comma 5).

c) Corpi illuminanti

devono essere installati in modo tale da direzionare il flusso luminoso dall'alto verso il basso, con luce di colorazione bianca a tonalità calda (2700-3000° K).

d) Insegne e altri cartelli

Le insegne ed eventuali altri cartelli dovranno essere previsti nel progetto con relativa descrizione di: collocazione, tipologia, forma e colore. Le insegne dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 19/03- DGR 1732/15 Art. 6 comma 4 (in particolare essere spente entro le ore 23:00 o comunque a chiusura dell'esercizio) e secondo le indicazioni previste nel Regolamento Insegne (Artt.13, 17, 18 e 25 del Regolamento Comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e L. 241/1990 art.19). Per l'installazione di tende ed insegne e non dovranno interferire/ostacolare la visibilità della segnaletica stradale esistente. I regolamenti sopra citati sono consultabili nel sito del Comune di Ferrara ai seguenti indirizzi:

http://servizi.comune.fe.it/344/attach/commercio/docs/modello_insegne_al_16_09_2015.pdf

<http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=330&q=regolamento%20insegne>

e) Altri arredi

La collocazione di fioriere o la delimitazione con barriere fisiche dello spazio è di norma vietato sul suolo in concessione, fatta salva la possibilità per comprovati motivi e a determinate condizioni dei luoghi, di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Tali fioriere o delimitazioni non dovranno comunque ostruire la visibilità od il passaggio. Ogni chiosco dovrà

dotarsi di contenitori per la raccolta differenziata, di colore adeguato al resto degli arredi e al contesto in cui si collocano.

f) Pavimentazioni

1. In caso di richiesta di realizzazione di pavimentazione anche su area verde, il progetto dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento Comunale del verde pubblico e privato (privilegiando soluzioni permeabili e semipermeabili) e nel pieno rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere, raccordandosi adeguatamente fino alle quote dei marciapiedi adiacenti senza discontinuità, specificando che eventuali rampe di raccordo quote dovranno essere realizzate con pendenza non superiore al 5%, opportunamente segnalate con catadiottri per la visibilità notturna delle medesime e, non dovranno essere collocate nel lato prospettante l'adiacente percorso pedonale il quale dovrà essere sempre garantito libero e senza ostacoli.

2. L'installazione di tutti gli arredi ed elementi esterni di cui ai commi a), b), c), d) e f) dovrà essere richiesta con distinta domanda di occupazione suolo pubblico. La documentazione necessaria all'istruttoria, contenuta nel modulo di domanda, dovrà essere corredata da apposita planimetria e rimane valida anche in caso di montaggio e rimozione stagionale.

3. Per i chioschi ubicati su area privata dovrà essere presentata comunicazione corredata da una relazione descrittiva del tipo di arredo.

4. E' vietata la collocazione o installazione di ogni altra tipologia di tenda, copertura o arredo, non prevista dal presente regolamento. Le tende, coperture ed arredi non devono interferire con il transito pedonale o la visibilità della viabilità pubblica.

5. Nel caso siano presenti alberature nell'area di pertinenza del Chiosco è obbligatoria, previo accordo con l'Ufficio Verde, la manutenzione ordinaria delle essenze arboree allo scopo di mantenere l'area oggetto della concessione in sicurezza.

ART. 8 - NORME TRANSITORIE

1. Qualora gli uffici competenti accertino che la collocazione attuale comporti problemi di intralcio alla circolazione e/o compromissione ambientale, i chioschi ed i relativi manufatti dovranno venire ridimensionati o eliminati, con offerta, ove possibile, di una soluzione alternativa che rispetti i criteri e le indicazioni del presente regolamento.

2. Per assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione dei chioschi, al fine di minimizzare l'impatto urbanistico, viabilistico ed ambientale delle nuove installazioni, verranno individuate nuove aree sia per i nuovi chioschi che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti, individuando la soluzione architettonica che meglio si inserisce nel contesto circostante.

A tale fine, ogni tre anni, d'intesa tra gli uffici competenti per il commercio, per la viabilità e per la pianificazione urbanistica, verrà proposto ed approvato dalla Giunta il relativo piano di collocazione chioschi. L'Amministrazione Comunale potrà definire la tipologia delle attività commerciali praticabili in detti nuovi spazi.

Fino alla conclusione del nuovo iter concessorio, rimarranno in vigore le concessioni di suolo pubblico precedenti che, invece decadranno e perderanno quindi di efficacia, nel momento in cui verranno ad esserci quelle nuove a regime.

ART. 9- SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dal C.d.S, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o della Regione Emilia Romagna, nonché da particolari Regolamenti del Comune di Ferrara in quanto applicabili, le violazioni residuali al presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per un importo successivamente stabilito con Delibera della Giunte Comunale, in conformità dell'art. 16 comma 2° della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 10- DIFFIDA-ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, indipendentemente dalla erogazione della sanzione pecuniaria, l'Ufficio competente diffida l'autore o il responsabile in solido della violazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario, a sospendere l'attività illegale, a ripristinare lo stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, prescrivendogli all'uopo un termine perentorio, quantificabile nel massimo in giorni 30, decorrenti dalla contestazione o notifica della violazione.

2. Ove il termine suddetto sia decorso invano, si agirà d'ufficio in via coattiva, con spese a carico dei soggetti inadempienti.